



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034
e-mail:
serviziadministrativi.comune@paesana.it

PROVINCIA DI
CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28

OGGETTO:

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOTT. VAUDANO EMANUELE - Presidente	Si
2. MARGARIA MARCO - Vice Sindaco	Si
3. FERRATO MARCO - Assessore	Si
4. CHIRI GIANFILIPPO - Consigliere	Si
5. CASALE SERENA - Consigliere	Si
6. BERTORELLO ADRIANO - Consigliere	Si
7. BEITONE DARIO - Consigliere	Si
8. ALBERTO PATRIZIA - Consigliere	Si
9. GOTTERO FABIO - Consigliere	Si
10. BECCIO SERGIO - Consigliere	Si
11. ARGENTO MARISA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. ZEROLI Dott.ssa Sonia , il quale provvede alla redazione del presente verbale, riportando i punti principali della discussione ai sensi del 1° comma dell'art.13 del regolamento del Consiglio.

Il Presidente – Dott. VAUDANO Emanuele - riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 296.462,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Paesana un incremento nella misura del 1,70% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.04.2020 con la quale il Comune di Paesana ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka minimi (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb minimi (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc minimi (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd minimi (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività e più precisamente:

- Riduzione della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche particolarmente colpite dalle restrizioni derivanti dall'emergenza Covid-19 disposta dalle Ordinanze dello Stato e della Regione Piemonte;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Bilancio;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

all'unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato:

- 1) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 come da allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante;
- 2) DI DARE ATTO che è stata prevista per l'anno 2021 una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche particolarmente colpite dalle restrizioni derivanti dall'emergenza Covid-19 disposta dalle Ordinanze dello Stato e della Regione Piemonte;
- 3) DI APPROVARE per l'anno 2021 le seguenti scadenze per gli avvisi TARI:

1° rata	30.09.2021
2° rata	10.12.2021

- 4) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to : DOTT. VAUDANO EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to : ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e dell'articolo 32 della legge n.69/2009 e s..mm.ii.
Paesana, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa ZEROLI Sonia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Paesana, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

TARIFFE TARI ANNO 2021

allegato A)

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,34319	0,28828	0,60	248,82773	0,21792	32,53472
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,34319	0,33633	1,40	248,82773	0,21792	75,91435
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,34319	0,37065	1,80	248,82773	0,21792	97,60417
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,34319	0,39810	2,20	248,82773	0,21792	119,29399
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,34319	0,42556	2,90	248,82773	0,21792	157,25116
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,34319	0,44615	3,40	248,82773	0,21792	184,36343

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,28033	0,08971	2,60	0,08548	0,22225
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,28033	0,18782	5,51	0,08548	0,47099
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,28033	0,10653	3,11	0,08548	0,26584
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,28033	0,08410	2,50	0,08548	0,21370
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,28033	0,29995	8,79	0,08548	0,75137
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,28033	0,22426	6,55	0,08548	0,55989
107-Case di cura e riposo	0,95	0,28033	0,26631	7,82	0,08548	0,66845
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,28033	0,28033	8,21	0,08548	0,70179
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,28033	0,15418	4,50	0,08548	0,38466
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,28033	0,24389	7,11	0,08548	0,60776
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,28033	0,29995	8,80	0,08548	0,75222
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,28033	0,20184	5,90	0,08548	0,50433
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,28033	0,25790	7,55	0,08548	0,64537
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,28033	0,12054	3,50	0,08548	0,29918
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,28033	0,15418	4,50	0,08548	0,38466
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,28033	1,35680	39,67	0,08548	3,39099
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,28033	1,02040	29,82	0,08548	2,54901
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,28033	0,49338	14,43	0,08548	1,23348
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,28033	0,43171	12,59	0,08548	1,07619
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,28033	1,69880	49,72	0,08548	4,25007
121-Discoteche, night club	1,04	0,28033	0,29154	8,56	0,08548	0,73171